

3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate dall’Ufficio nel rispetto dei termini del «Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

4. L’Ufficio, nel comunicare all’organo di indirizzo dell’Amministrazione l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare all’Autorità entro il termine di venti giorni.

5. Qualora l’Ufficio valuti l’esistenza di una correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di richiesta di riesame.

6. Qualora l’Ufficio non rilevi una correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di conclusione del procedimento di richiesta di riesame per l’assenza della predetta correlazione.

7. L’Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o nei casi di segnalazioni riferite a fatti risalenti nel tempo la cui efficacia si sia conclusa, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale.

Art. 10.

Contenuti della richiesta di riesame

1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione e le attività svolte dal RPCT, nonché la richiesta all’Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e l’indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’Amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità gli esiti del procedimento di riesame.

2. La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell’Autorità, è trasmessa all’organo di indirizzo dell’Amministrazione e al RPCT interessato. L’amministrazione adotta un provvedimento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell’Autorità. Tale provvedimento, ove di conferma degli atti adottati, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità.

3. L’Autorità, ricevuto dall’Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall’Amministrazione e l’attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11.

Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame

1. Le delibere dell’Autorità sulle richieste di riesame sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell’Autorità è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 con delibera n. 657.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1° agosto 2018.
Il segretario: ESPOSITO

18A05252

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo Salute (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014. (Delibera n. 15/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;



Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b*) e *c*) del predetto comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c*) dell'art. 1, comma 703, della citata legge n. 190 del 2014, 6 aree tematiche di interesse del FSC;

Considerato che la citata delibera n. 25 del 2016 individua inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare: gli elementi costitutivi dei piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, da parte della cabina di regia; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attivita-

tà di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 150 del 21 febbraio 2018 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di approvazione del Piano operativo salute di competenza del Ministero della salute e di assegnazione di un importo complessivo di 215 milioni di euro;

Considerato che il Piano operativo implementa e rafforza le azioni infrastrutturali previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente nell'ambito del Piano strategico salute - area di specializzazione «Salute, alimentazione, qualità della vita» e risulta, nella versione proposta, così articolato:

1) AT1 *Active & Healthy Ageing*: Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare con risorse finanziarie a disposizione pari a 19,4 milioni di euro;

2) AT2 *eHealth*, diagnostica avanzata, *medical device* e mini invasività con risorse finanziarie a disposizione pari a 19,4 milioni di euro;

3) AT3 Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata con risorse finanziarie a disposizione pari a 58,2 milioni di euro;

4) AT4 Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico con risorse finanziarie a disposizione pari a 97 milioni di euro;

5) AT5 Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali con risorse finanziarie a disposizione pari a 14,55 milioni di euro;

6) Assistenza tecnica con risorse finanziarie a disposizione pari a 6,45 milioni di euro;

Considerato che il Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per territori e linee di azione, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento;



Considerato, inoltre, che la sezione 5 del Piano ne individua la *governance* la cui gestione e attuazione viene effettuata in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e nella già citata delibera n. 25 del 2016, e secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di bilancio e che pertanto, ai sensi della lettera *l)* del citato comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, la presente delibera determina il limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente anche in difformità dal cronoprogramma esposto nel Piano operativo o dal cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono;

Tenuto conto che in data 14 febbraio 2018 la cabina di regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - ha condiviso l'opportunità di attuare il sopra citato Piano operativo salute assegnando al medesimo le risorse di cui sopra;

Vista la nota del 27 febbraio 2018, prot. n. 1183-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, nell'illustrazione della proposta resa in seduta, ha comunicato la modifica dell'assegnazione complessiva al sopracitato Piano, che viene stabilita in 200 milioni di euro, in particolare attraverso la rimodulazione dell'assegnazione proposta per l'asse tematico/traiettoria 1 *Active & Healthy Ageing: Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare*, ridotto di 2,5 milioni di euro e fissata, pertanto, in 16,975 milioni di euro; la rimodulazione dell'assegnazione proposta per l'asse tematico/traiettoria 2 *eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività*, ridotto di 2,5 milioni di euro e fissata, pertanto, in 16,975 milioni di euro; la rimodulazione dell'assegnazione proposta per l'asse tematico/traiettoria 5 *Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali*, ridotto di circa 10 milioni di euro e fissata, pertanto, in 4,85 milioni di euro; la rimodulazione dell'assegnazione proposta per l'asse tematico assistenza tecnica, ridotto di 0,45 milioni di euro e fissata, pertanto, in 6 milioni di euro;

Tenuto conto che, nell'illustrare la proposta, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha altresì precisato che il Piano aggiornato con le modifiche sopraindicate deve essere sottoposto alla citata cabina di regia nella prossima seduta della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, come aggiornata nell'illustrazione delle modifiche resa nella seduta odierna di questo Comitato;

Delibera:

1. Approvazione del Piano operativo salute e assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1.1 È approvato il Piano operativo salute di competenza del Ministero della salute con le modifiche proposte dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in seduta, subordinatamente all'espressione dell'avviso conforme da parte della cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016.

1.2 Al Piano è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, come integrate dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.


1.3 Con delibera di questo Comitato verrà preso atto della condivisione da parte della cabina di regia del Piano aggiornato che sarà allegato alla medesima e ne farà parte integrante.

1.4 Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l'articolazione finanziaria della presente assegnazione è la seguente:

anno 2019: 10,00 milioni di euro;
 anno 2020: 10,00 milioni di euro;
 anno 2021: 10,00 milioni di euro;
 anno 2022: 10,00 milioni di euro;
 anno 2023: 10,00 milioni di euro;
 anno 2024: 10,00 milioni di euro;
 anno 2025: 140,00 milioni di euro.

1.5 Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente.

1.6 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.



2. Attuazione e monitoraggio degli interventi

2.1 Il Piano è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla citata delibera n. 25 del 2016 e successive modificazioni.

2.2 Il Ministero della salute riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'allocazione delle risorse in favore delle diverse iniziative e sull'attuazione degli interventi.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1018

18A05262

DELIBERA 26 aprile 2018.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Nuovo sistema filoviario di Verona. Autorizzazione all'utilizzo dei ribassi di gara e delle economie e rideterminazione contributo statale. (CUP C31110000000008). (Delibera n. 38/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che, all'art. 9, prevede contributi per la realizzazione d'interventi di trasporto rapido di massa;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211 del 1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

a) le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corrigere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

